



Comune di Festrerie



Numero 22	O G G E T T O	Ordinanza di modifica dell'ordinanza di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza dei bacini d'innnevamento programmato di proprietà Comunale
11.12.2015		

IL SINDACO VALTER MARIN

- **Rilevato** che l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 ("Legge finanziaria per l'anno 2013") dispone il trasferimento ai Comuni o, se già costituite, alle Unioni di Comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, degli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. n. 2/2009, e degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste;
- **Richiamati** i seguenti verbali di sopralluogo:
 - Verbale di sopralluogo del 18/06/2015 redatto dall'ing. Annalisa Perino;
 - Verbale di sopralluogo del 3/8/2015 redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Centrale di Committenza;
- **Rilevato** che sono emerse le seguenti criticità:
 - Carenza degli apprestamenti di sicurezza contro l'annegamento;
 - Recinzione antintrusione ammalorata;
 - Recinzione antintrusione completamente inefficace allo scopo preposta;
- **Considerato** che questa Amministrazione ritiene necessario provvedere alla messa in sicurezza del bacino di proprietà denominato Anfiteatro;
- **Considerato** che trattasi di situazione di stato di necessità per la pubblica incolumità;
- **Richiamata** l'allegata relazione tecnica per la messa in sicurezza dei bacini di cui trattasi, redatta dall'arch. Paolo Gallo e dal Dott. For. Guido Blanchard, pervenuta al protocollo dell'Unione Montana in data 12/08/2015 al n° 219;
- **Atteso** che le opere specificate nella relazione tecnica soprarichiamata trovano copertura finanziaria nei fondi di cui alla L. 65/2012 ("tesoretto olimpico"), gestiti dall'Agenzia Torino 2006 (struttura assegnataria dei fondi di cui alla L.65/2012), per il tramite della Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., non gravando pertanto su fondi comunali;
- **Vista** la nota della S.C.R. Piemonte pervenuta presso questo Comune in data 30.11.2015 con prot. n. 8632 con la quale l'Amministrazione veniva informata dell'impossibilità di consegnare i lavori di intervento entro il 22.10.2015 a causa di *condizioni stazionali che non avrebbero permesso la corretta esecuzione degli interventi e il loro svolgimento in piena sicurezza*, così come certificato dal Coordinatore per la Sicurezza in data 22/10/2015;
- **Rilevato** che non essendo quindi possibile eseguire i lavori entro l'inizio di questa stagione invernale la data di ultimazione dei lavori viene prorogata al 31.07.2016,

facendo cadere il carattere di contingibilità e urgenza dell'Ordinanza protocollata con n° 5888 del 01.09.2015;

- **Rilevato** che è comunque necessario attuare delle misure di messa in sicurezza dei bacini di cui all'oggetto per la stagione invernale 2015/2016 al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;
- **Atteso** che è stato avvisato il Gestore delle piste circa la non realizzazione degli interventi previsti dall'Ordinanza contingibile ed urgente protocollata con n° 5888 del 01.09.2015, chiedendo allo stesso di attuare delle misure di sicurezza provvisorie;
- **Rilevato** che copia della presente Ordinanza andrà trasmessa senza indugio al Prefetto della Città di Torino;

Ordina

a parziale modifica dell'Ordinanza contingibile ed urgente prot. n° 5888 del 01.09.2015, alla **Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A**, con sede in C.so Marconi 10 a Torino, **di provvedere entro il 31.07.2016 alla messa in sicurezza del bacino d'innevamento programmato Anfiteatro** secondo le indicazioni contenute nell'allegata relazione tecnica a firma dell'arch. Paolo Gallo e del dott. for. Guido Blanchard.

L'Ufficio Tecnico Comunale e il comando di Polizia Municipale provvederanno al controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

Avverte

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 si comunica che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, la S.V. potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notificazione al T.A.R. del Piemonte.

Ai sensi degli artt. 3 – 4° comma – e 5 – 3° comma – della Legge 241/90, Responsabile del procedimento è l' Area Tecnica Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" nella persona del Responsabile Arch. Giorgio FASANO.

Dalla Residenza Municipale, li 11/12/2015



IL SINDACO
Valter Marin